

N. R.G. [REDACTED]/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2016 promossa da:

[REDACTED] C.F. [REDACTED], con l'Avv. SGANDURRA GRADANTE
FABRIZIO

ATTORE/I

contro

[REDACTED] C.F. [REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

[REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv.
[REDACTED]

TERZO CHIAMATO

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato ritualmente alla convenuta, il Sig. [REDACTED], assumeva di aver stipulato con [REDACTED] tre contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e, precisamente, il n. 78080, del 19.07.05, per l'importo lordo di €. 8.820,00; il n. 83726 del 25.11.05, per l'importo lordo di €.29.520,00 ed il n. 83729 del 25.11.2005, per l'importo di €.29.400,00.

Il contratto n. 78080, prevedeva come piano di ammortamento 60 mensilità , ma, in realtà, tale contratto era stato estinto anticipatamente dopo 4 rate secondo il conteggio di estinzione prodotto al doc. n. 2.

Il contratto n. 83726, prevedeva come piano di ammortamento n° 120 rate ma, come risulta in atti, l'attore aveva estinto il suddetto contratto alla 44° rata, secondo il conteggio di estinzione prodotto

Infine il contratto n. 83729 prevedeva una rateizzazione pari a 120 mensilità ma anche quest'ultimo è stato estinto anticipatamente alla 32° rata come risulta dal conteggio di estinzione prodotto al doc. n. 8.

Con riferimento ai predetti contratti di finanziamento, parte attrice solleva diversi ordini di



censure ed in particolare lamenta la: a) violazione della normativa antiusura al momento dell'estinzione anticipata, b) assenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali, poiché i tassi applicati risultano diversi da quelli indicati nei contratti oggetti di causa, c) violazione di una norma imperativa ovvero della disciplina prevista dall'art. 125 TUB (oggi 125 sexies) e dall'art. 3 del D.M. 8/07/1992, in quanto in sede di estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, la convenuta, non ha provveduto a rimborsargli le commissioni non maturate, perpetrando così a suo favore un indebito arricchimento a danno dell'attore.

Per tali ragioni l'attore richiede, in via principale, la dichiarazione di nullità -anche parziale- dei contratti in esame per violazione della normativa antiusura; in via subordinata, la nullità -anche parziale- in esito della violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale e, sempre in via subordinata, l'accertamento della avvenuta violazione dell'art. 125 TUB (oggi 125 sexies TUB) perpetrata dalla convenuta con conseguente condanna della medesima al rimborso delle commissioni non maturate, pagate anticipatamente dall'attore ed indebitamente trattenute da [REDACTED] al momento dell'estinzione anticipata dei suddetti contratti.

Parte convenuta, costituendosi in giudizio, contestava integralmente le argomentazioni attoree, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata del terzo, la compagnia di assicurazione [REDACTED], in relazione alla richiesta attorea del rimborso dei costi delle polizze assicurative collegate ai suddetti contratti di finanziamento e non maturati per avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti.

Costituito quindi il contraddittorio tra tutte le parti interessate, venivano poi ritualmente depositate dalle parti le relative memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. .

Con ordinanza del 23.02.17, il Giudice disponeva Consulenza Tecnico d'Ufficio, nominando quale CTU la Dott.ssa [REDACTED].

Depositata la CTU, veniva quindi fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa giungeva a decisione .

Occorre in primo luogo rilevare che , secondo parte convenuta , l'attore ha agito nel presente giudizio con l'azione di annullamento e, per questo sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento. Tale eccezione non risulta fondata , in quanto risulta dalle conclusioni di causa che l'attore ha intrapreso la presente azione al fine di far accertare "l'invalidità e/o la nullità" anche parziale dei contratti in esame : l'azione proposta e' quindi di nullità' e come tale non soggetta a prescrizione.

In ordine poi all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta dalla convenuta che afferma che il dies a quo della prescrizione decorre dall'inizio del rapporto, ovvero dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza prevalente "Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata". (cfr Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, n. 17798). L'eccezione va pertanto disattesa. Inoltre, e' da rilevarsi che l'attore, attraverso la notifica alla convenuta dell'istanza di mediazione, avvenuta nel novembre 2015 (cfr. doc. 10), ha ritualmente interrotto il termine di decorrenza della prescrizione decennale.

In ordine poi all'eccezione di nullità' dell'atto di citazione, la stessa va ugualmente disattesa , posto che nell'atto sono analiticamente dettagliati sia i fatti di causa sia le ragioni di diritto poste a fondamento delle domande formulate.



Nel merito, si rileva che i contratti in esame risultano essere tutti finanziamenti a tasso fisso con commissioni fisse, ovvero viene esclusa la possibilità della finanziaria di variare nel corso del rapporto (anche in caso di estinzione) i tassi d'interesse fissati al momento della stipulazione.

Cio' premesso, come evidenziato dalla perizia del CTU, Dott.ssa [REDACTED] (pag.17 ss), si ritiene che la convenuta, al momento dell'estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti in esame, abbia applicato interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia usura; infatti, nel caso di specie, in applicazione delle condizioni contrattuali si è verificato, oltre all'applicazione di un tasso effettivo differente da quello indicato nel contratto, un tasso d'interesse usurario.

Nella specie, vi e' stata un'applicazione di tassi d'interesse usurari, determinata non da fattori esterni al rapporto, ma soltanto dall'esecuzione delle condizioni contrattuali inserite nei contratti di finanziamento oggetto di causa, determinate unilateralmente dalla convenuta al momento della stipula dei contratti. Ai sensi della Legge n. 24/2001 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito alla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 108/1996, che ha introdotto l'art. 644 co.4, c.p., le commissioni pagate dal mutuatario collegate all'erogazione del prestito, comprensive anche del costo dell'assicurazione (come statuito dalla Suprema Corte Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) escluse le tasse e le imposte, devono essere incluse nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia.

Poiche' la formula del TEG esprime intrinsecamente una dipendenza dalla variabile tempo: cioe' il tasso varia in base al momento dei pagamenti senza tener conto delle finalita' degli stessi ne consegue che la riduzione della durata del finanziamento non seguita da una corretta riduzione del costo complessivo delle commissioni causa un aumento del tasso realmente applicato. Pertanto, prima avviene l'estinzione, maggiore e' l'incremento del tasso.

Quindi, nella specie, come emerge dalla perizia del CTU, il tasso soglia per l'operazione di finanziamento n. 78080 (contratto n. 1) al momento della stipula era pari al 17,60%, avendo il mutuatario estinto dopo la 4° rata, il TEG realmente applicato al finanziamento a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate e pagate con premio unico anticipato risulta superiore al tasso soglia. Anche per il finanziamento n. 83729 (contratto n. 3), il tasso soglia al momento della stipulazione era pari al 18,98%, avendo il Sig. [REDACTED] estinto dopo la 32° rata, il tasso realmente applicato al finanziamento, a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate (pagate con premio unico anticipato), risulta superiore al tasso soglia del periodo.

Pertanto, poiche' la possibilita' per il mutuatario di estinguere anticipatamente il debito restitutorio e' prevista dall'art. 125 sexies T.U.B., e' evidente che non si tratta di un evento o incremento anomalo, ma di una situazione creata con consapevolezza dalla convenuta.

Quindi se la giurisprudenza fa rientrare nel calcolo del TEG ai fini dell'usura un costo collegato ad evento futuro incerto ed anomalo come la mora per l'inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nel suddetto regime anche l'estinzione anticipata del finanziamento trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge.

La convenuta afferma che il superamento del tasso soglia e' determinato dall'applicazione della penale di estinzione tuttavia, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, risulta che le clausole contrattuali che hanno comportato il superamento del tasso soglia al momento dell'estinzione dei finanziamenti sono rappresentate dal pagamento anticipato di tutte le commissioni collegate all'erogazione del prestito e dal diniego del rimborso delle quote non maturate per avvenuta estinzione anticipata delle commissioni indicate nella tabella costi cosi' come rilevato dal CTU



Deve pertanto ritenersi che al momento dell'estinzione anticipata dei finanziamenti in oggetto, la convenuta ha violato la normativa di settore, ovvero l'art. 125 TUB (oggi 125 sexies) e l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, per non aver rimborsato al sig. [REDACTED] le commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata dei finanziamenti.

La convenuta sostiene di avere già operato la restituzione degli oneri non goduti sulla base delle indicazioni di Banca d'Italia e come risulta dai conteggi estintivi prodotti (cfr. docc. nn. 2, 5 e 8).

In realtà, in sede di conteggio estintivo, la convenuta ha restituito al Sig. [REDACTED] i soli interessi non goduti e non anche gli ulteriori costi non goduti che sono stati fatti oggetto del calcolo approntato dal CTU.

Infatti, l'art. 125 sexies TUB, prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il mutuatario ha il diritto a ricevere il rimborso sia degli interessi che delle commissioni non godute, ovvero ha il diritto di ricevere la restituzione di tutti quei costi sostenuti anticipatamente dal medesimo ma che per loro natura maturano nel corso del rapporto

[REDACTED] sostiene che la domanda relativa alla richiesta di rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non rimborsate per avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti sia infondata in quanto il diritto al ristoro delle commissioni non maturate a favore del mutuatario è stato introdotto per la prima volta nel 2010 con l'art. 125 sexies TUB, e quindi successivamente alla stipulazione dei contratti in oggetto. Tuttavia deve rilevarsi che il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, Art. 3, comma 1 (Adempimento anticipato¹⁰), prevedeva una disciplina identica a quella poi specificata dal nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB che recepisce quanto previsto dal precedente art.125 TUB. Infatti, l'art. 3 del D.M. del 8 luglio 1992, prevede che, in caso di estinzione anticipata, il mutuatario deve "versare al creditore il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento". Pertanto, in base a tale norma, se il mutuatario ha pagato anticipatamente tutte le commissioni collegate alla gestione del finanziamento, quelle non ancora maturate al momento dell'estinzione devono essere rimborsate dato che il loro pagamento non trova nessuna giustificazione.

In ordine poi alla richiesta di restituzione dei premi assicurativi, la convenuta ha sostenuto in giudizio di non essere legittimata alla restituzione ed ha chiamato in causa la Compagnia assicurativa [REDACTED]. Tuttavia, cio' non appare esatto in quanto sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta (cfr. All. 5 del terzo chiamato), [REDACTED] ha convenuto con [REDACTED] che il premio rimanesse acquisito in capo a quest'ultima anche in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti per cui la garanzia era stata rilasciata. Ne consegue che la [REDACTED] è la sola legittimata passiva a fronte della richiesta di rimborso della parte del premio non maturata : va quindi respinta ogni domanda nei confronti della [REDACTED].

Cio' premesso, si ritiene legittima la richiesta restitutoria avanzata dall'attore in ordine ai due finanziamenti in oggetto. Si dichiara quindi la nullità dei contratti in oggetto a seguito della violazione della normativa anti usura e per l'effetto si dichiara tenuta e si condanna la convenuta a restituire al Sig. [REDACTED] le somme indebitamente riscosse ed a risarcire lo stesso in ordine al danno subito per un importo complessivo per i finanziamenti n. 78080 del 19.07.05 e n. 83729 del 25.11.05 di €. 12.493,43, respingendosi ogni domanda nei confronti della [REDACTED].

Le spese, come da dispositivo, seguono la soccombenza.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

contrariis reiectis

dichiara la nullità dei contratti in oggetto in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente;

· condanna conseguentemente la convenuta a restituire al Sig. [REDACTED] le somme indebitamente riscosse, come accertato dal CTU per un importo complessivo per i finanziamenti n. 78080 del 19.07.05 e n. 83729 del 25.11.05 di €. 12.493,43 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;

-respinge ogni domanda nei confronti di [REDACTED];

Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali oltre alle spese di CTU liquidate nella somma di e.3918,24 oltre oneri di legge.

Dichiara interamente compensate le spese tra il convenuto e il terzo chiamato.

Torino, 27 novembre 2018

**Il Giudice
dott. Luisa Vigone**

